

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

(Provincia di Grosseto)

Via G. Marconi n. 2

58034 Castell'Azzara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 5 del 18 marzo

PARERE SU PROPOSTA "RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DI RISCHI DA CONTENZIOSO" – ASSEVERAZIONE FONDO CONTENZIOSO

Il Revisore Unico del Comune di Castell'Azzara Luca Quercioli, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2024, esecutiva ai sensi dell'art. 234 del d.lgs 267/2000;

Richiamato l'art. 42 comma 2 lett. b) del d.lgs 267/2000, il quale attribuisce la competenza al Consiglio Comunale in materia di variazioni di Bilancio salvo quanto disposto dall'art. 175 commi 4, 5-bis e 5-quater;

Visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025-2027 approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 24/01/2025;

Vista la Deliberazione C.C. n. 12 del 29/04/2024 con cui è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2023;

Visto l'art. 167 comma 3 del TUEL, a mente del quale *"E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo"*;

Visto il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), che così recita:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua

l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”;

Rilevato che il citato punto 5.2 dispone che l'organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

Premesso che gli uffici Comunali hanno effettuato una ricognizione istruttoria, la cui documentazione è conservata agli atti e che si è sostanziata nelle seguenti attività:

- monitoraggio dei contenziosi in essere, avente ad oggetto la valutazione del “rischio di soccombenza”;
- considerazione di tutti i contenziosi, sia quelli per i quali è stato già effettuato accantonamento negli esercizi precedenti o nel Bilancio di Previsione 2024, sia quelli sorti successivamente;

Preso atto dei recenti orientamenti della Corte dei conti in tema di approvazione della “ricognizione del rendiconto” da effettuare mediante Deliberazione di Giunta e segnatamente:

- Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, Deliberazione n. 27 del 13 febbraio 2023;
- Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, Deliberazione n. 42 del 21 febbraio 2024;
- Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (delibere nn. 93, 94, 97 e 98 2024);

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate dal giudice contabile:

- debiti certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 49%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%);

Preso atto che il giudice contabile suggerisce di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, nel caso di evento ritenuto certo (100%) l'intero importo, nel caso di evento probabile (pari o superiore al 51%) un importo di almeno il 51%, nel caso di evento possibile (tra il 49% e il 10%) un importo pari alla probabilità di soccombenza; e che nel caso di evento remoto (inferiore al 10%) può non darsi luogo ad accantonamento;

visto che il compito del revisore con riferimento al Fondo rischi e contenzioso si compone:

- nella VERIFICAZIONE: che attiene all'entità delle quote accantonate al Fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell'enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una

ricognizione puntuale del contenzioso (una verifica della sua dimensione reale), che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza;

- nell'ASSEVERAZIONE: che attiene *naturaliter* ad un'attività di verifica non campionaria o sporadica, ma completa con un'analisi (anche motivazionale/giustificativa sull'attività effettuata) consistente nell'accertamento della conformità al "*diritto*" della rappresentazione e del calcolo effettuato e riscontrato.

In conclusione, l'importanza dell'attività effettuata dal revisore è funzionale a determinare correttamente la situazione di equilibrio o di disequilibrio dell'Ente, dal momento che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, il Comune è in disavanzo di amministrazione (ex art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000).

Visto che, per quanto concerne la ricognizione del Fondo Contenzioso, le controversie, giudiziali e stragiudiziali in corso ed il relativo accantonamento al Fondo risultano essere:

1) Controversia tra Comune di Castell'Azzara e Strada dei Vini Montecucco e dei Sapori dell'Amiata (N. 1)

Tra il Comune di Castell'Azzara e la Associazione "Strada dei Vini Montecucco e dei Sapori dell'Amiata" è in corso una querelle relativa al pagamento delle quote 2020-2021-2022-2023-2024 e 2025, come risulta anche dalle comunicazioni intercorse tra le parti (N. Prot. 647 del 04.02.2025, N. Prot. 1054 del 20.02.2025, N. Prot. 1247 del 04.03.2025, N. Prot. 1263 del 05.03.2025). Il Comune di Castell'Azzara ritiene non dovuto il pagamento delle quote richieste, pari ad € 2.000,00 per anno.

In considerazione del fatto che comunque risulta in essere una Convenzione e che le motivazioni del Comune di Castell'Azzara si fondano su una eccezione di inadempimento, rispetto ad un debito altrimenti certo, liquido ed esigibile, l'accantonamento al Fondo sia pari al 100% di quanto richiesto dall'Associazione predetta, per le quote 2020-2021-2022-2023-2024 e altresì per la quota 2025 richiesta dalla "Strada dei Vini Montecucco e dei Sapori dell'Amiata" (N. Prot. 1263 del 05.03.2025), e così per un totale di € 12.000,00, come risulta anche dalla Nota del Responsabile dell'area di riferimento (N. Prot. 1265 del 05.03.2025), risulta congruo.

2) Controversia tra Comune di Castell'Azzara e WIND (N. 2)

Tra il Comune di Castell'Azzara e la società WIND è intercorsa una controversia giudiziale, tuttora non definita, per una questione relativa all'installazione di un'antenna WIND sul territorio comunale.

Trattandosi di una controversia volta ad ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo, senza, al momento, formulazione di richiesta di risarcimento danni, ai fini della ricognizione del Fondo Contenzioso, il rischio di soccombenza del comune risulta collegato alla eventuale condanna al pagamento delle spese legali.

Al momento è intervenuta sentenza di secondo grado del Consiglio di Stato, non ancora definitiva in quanto potenzialmente ricorribile per Cassazione, per soli motivi di giurisdizione (che tuttavia si ritiene congruo non considerarli sussistenti e pertanto destinata a passare in giudicato) con cui il Comune è stato condannato al pagamento delle spese legali a controparte, cui si aggiungono le spese di registrazione della sentenza. Si ritiene che l'accantonamento al Fondo, rispetto a tale voce, pari al 100% e pertanto pari ad € 1.945,48, oltre € 1.000,00 per la registrazione della sentenza, per un totale accantonato di € 2.945,48, sia congruo.

3) Controversia tra Comune di Castell'Azzara e la dipendente dell'Ente matricola 4004 (N. 3)

Tra il Comune di Castell'Azzara e la dipendente dell'ente matricola n. 4004 è in corso una querelle relativa al suo inquadramento professionale. La stessa richiede riconoscersi il differenziale stipendiale del livello superiore fin dal 2006, asserendo di aver svolto mansioni appartenenti a qualifica superiore. Tali somme

venivano richieste a partire dal 2017, con una nota del sindacato e due comunicazioni da parte di legali di fiducia.

Con atto notificato in data 11.03.2025 (Nota Prot. n. 1420) la dipendente matricola n. 4004 ha notificato il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza avanti al giudice del lavoro di Grosseto, per il pagamento di € 58.158,05 per differenze retributive oltre TFS. In considerazione del fatto che ad oggi non è ancora stato nominato un Legale dal Comune di Castell'Azzara, alla nota del quale si rinvia la quantificazione specifica del rischio di soccombenza, si ritiene che l'accantonamento al Fondo pari ad un totale di € 35.000,00, pari a circa il 60 % delle somme richieste, sia congruo. Tale somma, chiaramente, dovrà essere poi ricalcolata a seguito della nomina del Legale da parte dell'ente e successiva nota con quantificazione del rischio nel rispetto dei principi contabili OIC 31.

Riepilogando, il Fondo Contenzioso risultante dal Rendiconto 2023 è pari ad € 29.000,00, senza ulteriori specificazioni né giustificativi:

a seguito della necessaria attività ricognitiva svolta dall'ente, si ritiene congruo il suo aggiornamento, con i singoli accantonamenti effettuati come segue:

- 1) Controversia n. 1 - € 12.000,00;
- 2) Controversia n. 2 - € 2.945,48;
- 3) Controversia n. 3 - € 35.000,00;

e si dovrà procedere all'aumento, in sede di Rendiconto 2024, delle somme da accantonare, per € 20.945,48.

Rilevato il contenuto dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto l'art. 106 del d.l. n. 34 del 19.05.2020;

Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

Avvia

l'iter previsto per esprimere l'asseverazione a norma di legge sulla ricognizione dei contenziosi in corso e la congruità dell'accantonamento al Fondo Contenzioso e, conseguentemente, **predispone** il documento relazionale sulle verifiche previste.

Il sottoscritto Dott. Luca Quercioli, Revisore del Comune di Castell'Azzara ai sensi degli artt. 234 e ss. del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.:

- Ricevuto lo schema di delibera di ricognizione dei contenziosi in corso;
- Ricevuta la relazione sui contenziosi in corso ed i relativi allegati;
- Visto lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto il Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel Bilancio annuale e/o pluriennale;

Viste le argomentazioni inerenti le ragioni per procedere alla ricognizione dei contenziosi in corso;

Il Revisore dei Conti ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio dei programmi e progetti, come richiesto dalle disposizioni di legge, al fine di asseverare la congruità dell'attività svolta dall'ente circa la ricognizione del contenzioso in corso, nonché la congruità del relativo accantonamento al Fondo Contenzioso.

CONCLUSIONI

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Riccardo Uderzo;

Viste le disposizioni di legge, le quali stabiliscono che il Revisore asseveri la congruità della ricognizione dei contenziosi in corso e della consistenza del Fondo Contenzioso;

Tutto ciò previsto, il Revisore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto *“RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DI RISCHI DA CONTENZIOSO”* e concernente la ricognizione del contenzioso in corso, per adeguarsi alle prescrizioni della Corte dei Conti in merito alla consistenza del Fondo Contenzioso degli enti locali ed al dettaglio dello stesso, asseverando la congruità della ricognizione effettuata dal Comune di Castell’Azzara relativamente alle somme accantonate dall’ente nel Fondo Contenzioso;

Sesto Fiorentino, lì 18.03.2025

Il Revisore Unico
Dott. Luca Quercioli

